

N. R.G. 2013/120



TRIBUNALE ORDINARIO di SULMONA

Prima CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **120/2013** promossa da:

OMISSIS

TERZO OPPONENTE/I

contro

EQUITALIA CENTRO SPA.

CREDITORE OPPOSTO

BANCA OMISSIS

TERZO PIGNORATO OPPOSTO/I

nonché

OMISSIS

DEBITORE/I

Il Giudice dott. Massimo Marasca,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/03/2013,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

RITENUTO CHE

1. Con opposizione ex art. 619 cpc OMISSIS chiedeva dichiararsi la nullità nella misura del 50% del pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73, notificato il 22-1-13, e in via cautelare domandava la previa sospensione dell'esecuzione. A sostegno delle proprie pretese allegava la qualità di cointestatario del libretto di deposito a risparmio nominativo n. 0821/000001288661 e la natura pensionistica delle somme accreditate. Formulava, altresì, richieste istruttorie, intese ad acquisire la prova testimoniale del direttore della filiale della OMISSIS.
2. Con decreto inaudita altera parte, pronunciato in data 12-2-2013, il giudice sospendeva l'efficacia del pignoramento nella misura del 50% dell'importo vincolato.

3. Si costituiva Equitalia Centro spa, la quale eccepeva l'inammissibilità dell'opposizione e l'assenza di documenti opponibili al creditore procedente ai sensi dell'art. 63 del DPR 602/73.
4. Le altre parti non si costituivano.
5. Sulle richieste istruttorie dell'opponente, stante il disposto dell'art. 621 cpc, è opportuno provvedere nel giudizio di merito. Nella presente fase sommaria l'assunzione a sommarie informazioni del direttore della filiale appare superflua per le ragioni, che si esporranno nei successivi punti motivazionali.
6. I fatti sono pacifici. Il creditore procedente agiva in via esecutiva per il recupero di somme erariali, pignorando per intero il saldo attivo del libretto di deposito a risparmio nominativo n. 0821/000001288661, emesso in data 20-1-2012. Il libretto era cointestato a OMISSIS, rispettivamente padre e figlio. Dagli atti prodotti non emergeva se la contitolarità del libretto fosse stata disposta contestualmente alla sua emissione o fosse successiva. Il pignoramento dell'intera somma depositata era, invece, successivo all'emissione del libretto.
7. Tra le parti è controversa sia la pignorabilità delle somme accreditate sul libretto sia la misura delle somme assoggettate al vincolo. Di fatti, ad avviso di parte opponente la natura pensionistica delle somme e l'appartenenza del libretto anche a soggetto diverso dal percettore di pensione avrebbero dovuto comportare la distinzione di dette somme dal patrimonio del debitore o -quanto meno- l'operatività dei limiti legali. Di contro, parte creditrice sostiene come i suddetti limiti non siano confacenti alla fattispecie, poiché, dopo il versamento, le somme si sarebbero integralmente fuse con il patrimonio del debitore. Parte opposta non contesta la natura pensionistica delle somme riversate sul libretto.
8. In diritto si deve preliminarmente ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale esistente fino all'entrata in vigore del comma 4-ter dell'art 2

del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, introdotto dalla legge conversione-con modificazioni- n° 214 del 22 dicembre 2011.

9. Secondo costante giurisprudenza le somme, una volta versate nel libretto, perdono la loro natura peculiare (siano esse versate a titolo di stipendio, pensione o mantenimento), poiché, entrando nella sfera patrimoniale dell'esecutato, si confondono nel patrimonio di questi; da ciò consegue che esse non sono sottoposte a vincolo alcuno, né soggette al limite invocato di parziale impignorabilità (Cass. Pen. 6 luglio 1995 n. 4081; Trib. Torino sez. Distaccata di Moncalieri, 27 dicembre 2007; Cass. 12 giugno 1985 n. 3518; C. Cost. ord. 10 dicembre 1987 n. 491, in GiC, 1987, I, 3290).
10. Diversamente, secondo qualche isolata pronuncia di merito, la natura privilegiata della somma avrebbe efficacia anche nel caso in cui la pensione, per ragioni di comodità dell'avente diritto, non fosse riscossa direttamente presso l'ufficio postale. In sostanza il pignoramento non potrebbe eccedere il quinto della somma accreditata in un conto corrente (bancario o postale), purché la natura del credito fosse immediatamente identificabile e riconoscibile come tale per denominazione e importo. Solo alle accennate condizioni la somma non perderebbe le proprie caratteristiche, nelle quali è compresa quella dell'impignorabilità.

Di fatti, questa giurisprudenza esclude la validità dei limiti legali per il caso in cui sul conto corrente vi fossero, oltre alla pensione, altre voci dell'attivo oppure vi fossero dei prelievi subito dopo l'accredito. In questi due casi il percettore di questo reddito privilegiato manifesta, infatti, la volontà di disporre delle somme percepite o di cumularne l'importo con il restante patrimonio, dimostrando così che la pensione avrebbe già assolto alla propria funzione assistenziale. Pertanto, solo se fosse stata data prova dell'accredito esclusivo della pensione sul conto, si sarebbe potuto applicare l'art. 545 cpc. (Tribunale di Roma Sez. Dist. Di Ostia in data 6/10/2005).

11. Questo secondo orientamento pare condivisibile, essendo idoneo a preservare la funzione assistenziale delle pensioni, le quali sono intese anche a fornire mezzi adeguati alle esigenze di vita al percettore delle stesse. In effetti, il creditore precedente potrebbe limitarsi ad attendere l'accredito della somma, sfruttando la notorietà dei giorni in cui la pensione è effettivamente erogata all'avente diritto. Inoltre, qualora nei giorni successivi all'accredito non fossero compiute operazioni sul conto o sul libretto, sarebbe davvero arduo affermare che la pensione ha già svolto alla funzione di fornire i mezzi di sussistenza.

12. A sostegno del secondo orientamento si può invocare anche la legge n° 214 del 22 dicembre 2011, la quale ha previsto- al comma 4 ter dell'art 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138-che le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali e i loro Enti devono utilizzare strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi comunque dovuti in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro. Si stabilisce, poi, che l'adeguamento alle suddette regole di pagamento elettronico deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ovvero entro il 6 marzo 2012. La norma descritta impone quindi all'Istituto di non pagare in contante di importi superiori a 1000,00 euro a partire dal 7 marzo 2012. L'utente deve, invece, scegliere -entro il febbraio 2012- tra le modalità alternative di accredito indicate dalla legge, ovvero l'accredito in conto corrente, su libretto o su carta ricaricabile.

La citata legge persegue lo scopo di favorire pratiche virtuose per la lotta al riciclaggio illecito del denaro e l'adozione da parte delle Pubbliche amministrazioni di modalità e strumenti di pagamento più efficienti e coerenti

con il processo di digitalizzazione degli Enti Pubblici e con la normativa di attuazione della Direttiva sui Servizi di Pagamento (Payment Services Directive), contribuendo a ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante. Nel perseguire dette finalità pubblicistiche la legge limita autoritativamente l'autonomia dei privati, impedendo che essi possano trasferire contanti superiori ai mille euro. La legge ha anche implicitamente precluso la possibilità di chiedere la revoca dell'accredito e di scegliere il pagamento contante della pensione. In sostanza la legge impone un obbligo a contrarre, che evoca la discussa figura del contratto imposto. Tuttavia, l'autonomia privata può continuare ad essere esercitata su altre libertà contrattuali, come quella di scelta del contraente, di scelta del tipo negoziale, nonché di scelta del quantum e del *quomodo* della pattuizione. Questi elementi consentono di affermare che l'atto costitutivo del rapporto, che dà luogo all'accredito, e la relazione nascente dallo stesso hanno natura contrattuale. Un'analoga conclusione non può essere condivisa per l'accredito, il quale - come detto - è imposto dalla legge. Pertanto, l'accredito della pensione non può qualificarsi come atto di autonomia privata, difettando in radice la volontà del percipiente di imporre una qualsiasi destinazione - di risparmio o di investimento - alla somma incassata. In assenza di questa volontà l'accredito va qualificato in termini di mero fatto giuridico, che, tra l'altro, impedisce anche di identificare la destinazione della somma con quella di accumulo con il restante patrimonio. Detta qualificazione è ancor più condivisibile se si considera specificamente la posizione del creditore pignorante, il quale è estraneo al rapporto contrattuale costituitosi tra il debitore esecutato e il terzo debitore.

13. Su tali premesse si osserva come la natura pensionistica dei versamenti non sia stata contestata dal creditore opposto, il che consente di individuare e riconoscere i ratei di pensione proprio negli accrediti effettuati sul libretto. Si

rileva, ancora, che nei giorni immediatamente successivi all'accredito le somme sono state prelevate, in tutto o in parte.

Parte opponente deduce che il prelievo sia comunque riconducibile ai bisogni del pensionato e che la contestazione del libretto è la risposta alle esigenze di salute dello stesso, il quale non potrebbe riscuotere direttamente le somme. La tesi dell'opponente non può essere seguita, poiché è da rilevare un'eccessività del mezzo giuridico utilizzato (la contitolarità del libretto) rispetto allo scopo perseguito (prelievo in favore del pensionato). L'esigenza rappresentata poteva, infatti, essere soddisfatta con altri mezzi previsti dall'ordinamento (ad es. procura). Inoltre, è proprio il prelievo in sé – a prescindere, quindi, dall'identità della persona, che lo compie- a concretizzare la funzione assistenziale del rateo di pensione accreditato. Di fatti, è agevole presumere come la somma prelevata sia destinata alle esigenze primarie dell'utente. Peraltro, con il prelievo anche la giacenza perde l'originario connotato assistenziale, poiché essa sarebbe destinata al risparmio, il quale, per definizione, non soddisfa i bisogni immediati e vitali di colui che accumula il capitale.

Emerge, pertanto, una promiscuità di uso delle somme, che consente di presumere come i ratei di pensione accreditati sul libretto abbiano perso l'originaria funzione per confondersi con il restante patrimonio, che- come in precedenza rilevato- è cointestato anche al debitore. Pertanto, si può ritenere che le somme sono entrate nella disponibilità del debitore e che non sono soggette ai limiti legali del pignoramento.

14. L'altra questione dibattuta è se le somme possano essere pignorate nella loro interezza. Nella fattispecie le somme sono state versate su di un libretto di deposito a risparmio nominativo in capo alla OMISSIS. Pertanto, in base all'art. 1835 cc la banca diviene proprietaria della cifra ed è obbligata a restituire le somme nel momento della scadenza del contratto o in quello della richiesta del depositante, il quale è da qualificare creditore. Nella fattispecie vi è una contitolarità del diritto di credito, che legittima ciascun cointestatario- in

assenza di diverse normative e in modo analogo a quanto avviene per la comunione ordinaria- a disporre liberamente della propria quota ideale sul “tutto”. A sostegno della considerazione svolta si rammenta come la legge preveda la presunzione di solidarietà passiva nella disciplina generale delle obbligazioni (art. 1294 cc), mentre manca un’analoga prescrizione generale per la solidarietà passiva.

Non sembra, inoltre, potersi dedurre una presunzione semplice di solidarietà attiva dalla mera contitolarità del credito, atteso che, salva diversa previsione contrattuale, i cointestatari potrebbero disporre dell’intero solo se e in quanto agissero congiuntamente.

Ulteriore tassello al ragionamento esposto si rinviene nella distinzione tra le operazioni regolate in conto corrente (artt. 1852 e ss.) e il deposito a risparmio (art. 1834 e ss cc). Nella prima ipotesi, in base al combinato disposto di cui agli art. 1854 e 1298 comma 2 c.c. e in mancanza di prova contraria, gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca e le rispettive quote si presumono uguali. La legge prevede, quindi, una presunzione relativa di solidarietà. Nella seconda ipotesi difetta un disposto legislativo come quello dell’art. 1854 cc, il quale contempla una regola eccezionale. La norma prescrive, infatti, una regola opposta e settoriale rispetto a quella ordinaria e generale prevista dall’art. 1295 cc: di fatti, l’art, 1854 cc sancisce -per il solo conto corrente- una presunzione di solidarietà attiva, mentre il secondo articolo contempla la regola della solidarietà passiva per tutti i tipi di obbligazione. Diversamente opinando, si produrrebbe un altro effetto eccezionale: l’esecuzione verrebbe a gravare, infatti, su di un soggetto completamente estraneo ai rapporti tra creditore pignorante, debitore esecutato e terzo pignorato. Pertanto, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, l’art. 1854 cc non è applicabile analogicamente. Infine, va detto che tra i documenti prodotti non emergono elementi dai quali inferire una solidarietà attiva tra i contitolari,

poiché essi riguardano la contitolarità del libretto e l'andamento dei versamenti.

Il creditore pignorante ha, però, invocato a proprio favore la cointestazione del libretto per giustificare il pignoramento sull'intera somma e l'assenza di documenti opponibili, che la possano escludere. Si tratta, però, di una difesa che non è idonea a superare quanto in precedenza argomentato e che presenta anche un intrinseco profilo di contraddittorietà. L'incoerenza della difesa del creditore pignorante va rilevata in un due opposte deduzioni: da un lato il creditore pignorante intende avvalersi dell'atto costitutivo del libretto nel momento in cui dà luogo alla contitolarità tra opponente e debitore esecutato; sotto altro profilo il creditore pignorante intende escludere gli effetti di questa contitolarità, escludendo che dalla stessa derivi una ripartizione per quote paritaria del saldo attivo del libretto. In sostanza il creditore pignorante ha eccepito un'inopponibilità parziale dell'atto costitutivo del libretto cointestato, che non può essere condivisa poiché opera una scissione -fino a ora non dimostrata- tra l'atto e gli effetti dell'atto. Per giunta, non sono stati prodotti documenti, da cui desumere il potere di ciascun cointestatario di disporre disgiuntamente e autonomamente dell'intera somma versata sul libretto.

Le argomentazioni esposte conducono a confermare la “riduzione quantitativa” della somma domandata dal creditore procedente in via esecutiva.

Discende, quindi, la conferma del decreto reso inaudita altera parte in data 12-2-2013. Le spese della fase al merito.

P.Q.M.

- a. Conferma il decreto reso inaudita altera parte in data 12-2-2013, sospende l'efficacia dell'esecuzione nella misura del 50% e per l'effetto autorizza OMISSIS a disporre liberamente del restante 50% delle somme depositate sul libretto di deposito a risparmio nominativo n. 0821/000001288661.
- b. Assegna gg. 60 per l'introduzione del giudizio di merito.

c. Spese al merito.

Si comunichi.

Sulmona, 20/03/2013,

Il Giudice

f.to digitale dott. Massimo Marasca